

STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

Dall'idea di collaborare con persone più bisognose di paesi in via di Sviluppo, come persone già unite da un rapporto di volontariato, è nata l'Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata:

“MISSIONLAND – ONLUS “

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio l'uso della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Art. 2

Sede

L'associazione ha sede in Carrè (VI), cap. 36010, Via San Lorenzo n. 2.

Art. 3

Oggetto e Scopo

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione socio – sanitaria nei confronti delle popolazioni, sia africane, in particolare del Burkina Faso, Mali, Togo, Senegal, Sierra Leone, Chad, Cameroon e Niger, sia di quelle che lottano quotidianamente contro la povertà, la difficoltà di accesso alle cure mediche per mancanza di strutture adeguate, la scarsità di igiene e di istruzione scolastica.
4. Per perseguire tale obiettivo l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a. Ricerca e costruzione di mezzi speciali adatti alle operazioni di promozione e assistenza da svolgere in loco, con conseguente organizzazione e conduzione di convogli umanitari;
 - b. Acquisto dei mezzi e di tutti i materiali necessari per combattere le difficoltà indicate al punto 3, tra cui strumenti di purificazione delle acque, installazione di pozzi di acqua potabile, materiali anche didattici da consegnare alle popolazioni suindicate;
 - c. Conduzione dei mezzi e trasporto materiali fino ai villaggi destinatari;
 - d. Promozione di piccoli progetti nei villaggi per migliorare la qualità della vita, sviluppando attività economiche basate principalmente sulle tradizioni artigianali ed artistiche e sull'utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio;
 - e. Diffusione del risparmio legato alle convenzioni tramite tessera associativa;
 - f. Organizzazione di feste od eventi al fine di raccogliere fondi.
 - g. Affiancare altre ONLUS, destinando parte della nostra raccolta fondi a fine sociale.

Le attività potranno esprimersi attraverso azioni di sensibilizzazione di privati ed enti rivolte ad ottenere il sostegno ad iniziative promosse anche da parte di altre istituzioni umanitarie. L'associazione, allo scopo di accrescere la propria capacità operativa, potrà aderire ad altre associazioni od Onlus che perseguono finalità analoghe a quelle della Associazione

L'ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, e comunque diverse da quelle menzionate dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Art. 4 Strumenti

Per il conseguimento dei propri scopi, entro i limiti di cui sopra, l'Associazione si serve di tutti gli strumenti tecnici e giuridici opportuni, di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario.

L'Associazione può dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini e, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte pubbliche di beni di modico valore o di servizi.

Per le varie attività e servizi, il Consiglio Direttivo potrà adottare uno o più regolamenti interni.

Art. 5 Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che, per la loro attività di lavoro, di studio o di tempo libero, siano interessate all'attività dell'Associazione stessa e ne condividano i valori e gli scopi perseguiti.

La domanda per diventare socio va presentata al Presidente dell'Associazione e deve contenere:

- a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, professione svolta, cittadinanza;
- b. i motivi della richiesta ed in particolare la disponibilità all'impiego in una o più attività gestite dall'Associazione;
- c. la dichiarazione di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 6 Accoglimento della domanda di ammissione

L'accoglimento della domanda di ammissione a socio è condizionata al parere favorevole del Consiglio Direttivo e al versamento della quota sociale.

Il presidente darà al nuovo socio comunicazione dell'avvenuta accettazione con lettera; la delibera di ammissione sarà annotata nel libro dei soci e avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio ha deliberato l'ammissione a socio.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salvo la facoltà di recesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni al Segretario entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota annua di partecipazione.

Art. 7 Decisioni dei soci

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente da Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 Diritti dei soci

I soci hanno tutti uguali diritti.

Il rapporto associativo di ognuno dei soci e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono disciplinate in maniera uniforme. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci maggiorenni hanno diritto:

- a. di partecipare alla gestione dell'Associazione e di dare il proprio contributo alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. di partecipare alla votazione per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per l'elezione degli Organi Direttivi;
- c. di presentare agli organi associativi eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:

- a. danneggi o tenti di danneggiare l'Associazione;
- b. non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti societari oppure le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali competenti;
- c. non effettui il pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione all'Associazione entro i termini stabiliti dal consiglio Direttivo.

In ogni caso di perdita della qualità di socio non si ha diritto al rimborso della quota versata. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 10 Esclusione del socio

Prima di proporre l'esclusione del socio, il Consiglio direttivo dovrà sentire l'interessato o richiedere per iscritto entro un termine stabilito le informazioni necessarie circa i motivi che prevedono l'esclusione del socio.

Le deliberazioni in ordine alla esclusione da socio devono essere comunicate a mezzo raccomandata al socio stesso.

Art. 11 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;
- d. il Segretario del Consiglio.
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'ente.

L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria:

- a. approva i programmi annuali e pluriennali;
- b. approva il bilancio di esercizio – rendiconto economico finanziario annuale – non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- c. nomina il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- d. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- e. tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno, formulato dal Consiglio Direttivo;
- f. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora questa si rende obbligatoria per legge.

Art. 13 **Convocazione dell'assemblea e avviso ai soci**

Oltre che nei casi previsti alle lettere a) e b) del precedente art.12, l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà utile alla programmazione dell'attività e alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà in ogni caso essere convocata quando ne sia fatta domanda da almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea dovrà, nei casi previsti dalla legge, essere parimenti convocata, per trattare di argomenti attinenti all'Associazione.

L'Assemblea dei soci è convocata a mezzo avviso personale e pubblicato, almeno 15 giorni prima della riunione, nella sede sociale.

Nell'avviso suddetto saranno indicati gli argomenti da trattare, l'ora e il giorno della riunione, nonché la sede dove si svolgerà l'adunanza.

Nello stesso avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

Art. 14 **Quorum Costitutivo**

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti. Non raggiungendo tale maggioranza, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Nell'impossibilità di partecipare, un socio potrà delegare un altro socio, con delega scritta.

Art. 15 **Deliberazioni dell'assemblea**

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso però si svolgono a scrutinio segreto ogniqualvolta si debba deliberare su questioni che riguardano singole persone.

Art. 16 **Verbali d'assemblea**

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti il segretario. Questi provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e vanno trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni associato che ne faccia richiesta ha diritto di ottenere una copia del verbale.

Art. 17 **Convocazione di assemblea straordinaria**

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 18 **Competenze e quorum dell'assemblea straordinaria**

I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente art. 3; possono inoltre procedere allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se presenti almeno il 50% dei soci. In terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

Le decisioni saranno prese con la maggioranza di due terzi degli stessi.

Art. 19 **Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre a nove membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Nel caso che un consigliere rimanga assente ingiustificatamente per tre riunioni consecutive del consiglio direttivo sarà considerato decaduto e quindi si procederà alla sua sostituzione.

Art. 20
Poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b. decide sugli investimenti patrimoniali;
- c. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- d. delibera sull'ammissione dei soci;
- e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi, a norma dell'art. 3;
- f. redige obbligatoriamente il bilancio consuntivo annuale;
- g. nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

Art. 21
Presidente e vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed uno o più Vice – Presidenti, che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

La firma degli atti di ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente o, in mancanza, al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente del primo consiglio direttivo, una volta terminato il mandato, sarà nominato Presidente onorario.

Art. 22
Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 23
Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede, inoltre, alla tenuta del Libro verbali delle adunanze stesse e del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 24
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci che rimarranno in carica per tre anni. La nomina è obbligatoria solo al superamento dei limiti previsti dalla Legge.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo della gestione dell'Associazione, in particolare alla regolarità della contabilità sociale. A tal fine potrà effettuare atti di ispezione e di controllo, accertare la consistenza di cassa e dovrà redigere una relazione al bilancio annuale proposto dal consiglio Direttivo.

Art. 25
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa approvazione del consiglio direttivo.

Art. 26
Proventi e patrimonio dell'associazione

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a. quote annuali di associazione;
- b. eventuali introiti autorizzati dalla legge;
- c. contributi volontari e lasciti;
- d. avanzi netti di gestione;
- e. mobili o immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo
- f. eventuali fondi derivanti dal 5xmille;
- g. raccolte pubbliche di denaro, anche tramite organizzazione di eventi pubblici promossi per finanziare l'attività della Onlus;
- h. eventuali entrate derivanti da attività connesse e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 27
Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Prima del 28 Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Per particolari motivi la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

**Art. 28
Divieto di distribuzione degli utili**

1 E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi
di riserva o capitale, durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
a facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
a Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle
attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 29
Scioglimento dell'associazione**

il In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto a
favore di altra ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

**Art. 30
Legge applicabile**

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e del
D.Lgs. 460/1997.



Carrè, 25.07.2015

Letto, approvato e sottoscritto

Maculan Roberto

Dal Santo Daniela

Tonello Maria Luisa

Chiaperotti Claudia

[Handwritten signatures of Roberto Maculan, Daniela Dal Santo, Maria Luisa Tonello, and Claudia Chiaperotti]

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Data 11/8/2015 /m/ N. 2271
Importo di imposta 200,00
Totale imposta duecento / 00



IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DI THIENE

Marco Spano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sanin

er
ta
io
ze
re
ie
io